



COMUNICATO UFFICIALE N. 164
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. dal n. 163/AA al n. 168/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 OTTOBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 163/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1152 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Marcello Roberto Marco MONTINI, e della società ALCIONE MILANO SSD a RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCELLO ROBERTO MARCO MONTINI, all'epoca dei fatti Presidente della Società Alcione Milano SSD a RL, in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. N. 1 s.s. 22/23 del Settore Giovanile e Scolastico, punto 2.6, per aver fatto svolgere un provino–allenamento, nel mese di maggio 2023, al calciatore Marco Mirrione, minore all'epoca tesserato con la Società SSD Ausonia 1931, in assenza del necessario “nulla osta” della Società di appartenenza e comunque senza porre in essere l'adozione di idonei accorgimenti volti ad accertare l'eventuale tesseramento del minore presso altra società;

ALCIONE MILANO SSD a RL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento tenuto dal Sig. Marcello Roberto Marco MONTINI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marcello Roberto Marco MONTINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ALCIONE MILANO SSD a RL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marcello Roberto Marco MONTINI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ALCIONE MILANO SSD a RL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 OTTOBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 164/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1184 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Gaetano GUCCIO, e della società A.S.D. GEAR SIAZ PIAZZA ARMERINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GAETANO GUCCIO, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società A.S.D. Gear Siaz Piazza Armerina partecipante al campionato di A2 Maschile girone C calcio a 5, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per non aver provveduto al tesseramento di un allenatore per la s.s. 2022-2023;

A.S.D. GEAR SIAZ PIAZZA ARMERINA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gaetano GUCCIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GEAR SIAZ PIAZZA ARMERINA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Gaetano GUCCIO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. GEAR SIAZ PIAZZA ARMERINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 OTTOBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 165/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1222 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Piero ROBERTO, e della società ASD NEW TEAM NOCI, avente ad oggetto la seguente condotta:

PIERO ROBERTO, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società A.S.D. New Team Noci, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per non aver provveduto al tesseramento di un allenatore per la stagione sportiva 2022-2023;

ASD NEW TEAM NOCI, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio presidente dotato di poteri di legale rappresentanza all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Piero ROBERTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD NEW TEAM NOCI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Piero ROBERTO, e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società ASD NEW TEAM NOCI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 OTTOBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 919 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo Giorgio PETRONI, avente ad oggetto la seguente condotta:

LORENZO GIORGIO PETRONI, nella sua qualità di Consigliere del CdA e Amministratore Delegato della società TRAPANI CALCIO, dal 26/06/2019 al 20/08/2020, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF ed anche in relazione all'art.19 dello Statuto della F.I.G.C., in quanto stante la grave situazione negativa della società che aveva portato al totale azzeramento del patrimonio netto, ha omesso di attivare le disposizioni di cui all'art. 2447 c.c. che prevedono la convocazione - senza indugio - dell'assemblea dei soci, al fine di deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo fino ad una cifra non inferiore al minimo legale e per aver determinato, con il proprio comportamento, il grave dissesto economico-patrimoniale della società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lorenzo Giorgio PETRONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) anno di inibizione temporanea a volgere attività in ambito FIGC, senza ammissione di alcuna responsabilità per il Sig. Lorenzo Giorgio PETRONI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 OTTOBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 167/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1094 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio DE MARCO, Massimo DE LIO, Ernesto CARAVETTA, Massimo SCAVELLO, e della società A.S.D. ACRI ACADEMY (già A.S.D. NEW ACADEMY SG), avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO DE MARCO, tesserato come Dirigente-Allenatore, per la stagione sportiva 2022-23, della ASD New Academy SG ed iscritto nei ruoli del Settore Tecnico solo a seguito del Corso da Allenatore Dilettante Regionale, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nella stagione sportiva 2022-23, il ruolo di allenatore della squadra della ASD New Academy SG partecipante al Campionato di Prima Categoria, nel corso delle gare ufficiali e sino alla gara del 4 dicembre 2022 contro il Tarsia, sebbene sprovvisto all'epoca di alcuna abilitazione da parte del Settore Tecnico, ed essendo difatti indicato in ben nove relative distinte gara come Massaggiatore;

MASSIMO DE LIO, tesserato nella stagione sportiva 2022-23 come allenatore Responsabile della prima squadra della F.C.D. Bisignano nonché iscritto al Settore Tecnico come Allenatore Dilettante Regionale, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 37, commi 1 e 2, 33, comma 1, 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all'art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per aver svolto, scientemente e consapevolmente nella stagione sportiva 2022-2023, nelle ultime cinque gare del campionato l'attività di allenatore per la società ASD New Academy SG disputante il Campionato di prima categoria benché privo di valido tesseramento in quanto già tesserato nella medesima stagione sportiva in qualità di allenatore per la società F.C.D. Bisignano ed esonerato in data 7 dicembre 2022;

ERNESTO CARAVETTA, tesserato come giocatore, per la stagione sportiva 2022-23, della ASD New Academy SG e nella squadra disputante il Campionato di prima categoria essendone schierato come Capitano in sei occasioni, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essere comparso senza giustificato motivo in audizione dinanzi al Rappresentante della Procura Federale, sebbene ritualmente convocato sia per la data del 22 giugno 2023 che per quella del 18 luglio 2023;

MASSIMO SCAVELLO, tesserato come Presidente nella stagione sportiva 2022-23 della ASD New Academy SG, nonché iscritto al Settore Tecnico come Allenatore di Base, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 37, commi 1 e 2, 39, comma 1 lettera Ea), del

Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per aver, nella sua qualità, sebbene consapevole della non abilitazione del sig. Fabio De Marco al Settore Tecnico, consentito che questi svolgesse, nella stagione sportiva 2022-23, il ruolo di allenatore responsabile della squadra della ASD New Academy SG partecipante al Campionato di Prima Categoria, nel corso delle gare ufficiali e sino alla gara del 4 dicembre 2022 contro il Tarsia, peraltro fungendo da prestanome in numero sei gare in cui infatti nella relativa distinta veniva indicato come Allenatore, e nelle restanti consentito o comunque non impedito che sempre nella ridetta distinta non venisse indicato nessuno come Allenatore; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37, commi 1 e 2, 33, comma 1, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per essersi tesserato in qualità di Presidente per la ASD New Academy SG senza richiedere la sospensione al Settore Tecnico e per aver svolto, pur non tesserato come tale, la funzione di Allenatore e/o comunque essere stato indicato come tale in numero cinque gare; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, commi 1 e 2, 33, comma 1, 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all'art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per aver, nella sua qualità, sebbene consapevole del tesseramento nella stagione sportiva 2022-23 del sig. Massimo De Lio quale allenatore responsabile della prima squadra della F.C.D. Bisignano, comunque consentito che questi svolgesse, nella ultime cinque giornate della stessa stagione sportiva, il ruolo di allenatore responsabile della squadra della ASD New Academy SG partecipante al Campionato di Prima Categoria, peraltro fungendo da prestanome nel corso delle stesse in cui infatti nella relativa distinta veniva indicato come Allenatore;

A.S.D. ACRI ACADEMY (già A.S.D. NEW ACADEMY SG), per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte poste in essere dai Sig.ri De Marco, De Lio, Caravetta e Scavello come descritte nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fabio DE MARCO, Massimo DE LIO, Ernesto CARAVETTA, e dal Sig. Massimo SCAVELLO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. ACRI ACADEMY (già A.S.D. NEW ACADEMY SG);
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Fabio DE MARCO, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Massimo DE LIO, di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Ernesto CARAVETTA, di 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Massimo SCAVELLO, di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. ACRI ACADEMY (già A.S.D. NEW ACADEMY SG);

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 OTTOBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 168/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1013 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Francesco VENTURIELLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO VENTURIELLO, allenatore di base all'epoca dei fatti tesserato quale allenatore per la ASD Soccer Friends MP, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, in costanza di tesseramento per l'A.S.D. Soccer Friends MP, coinvolto sette giovani calciatori minori di anni 12, anch'essi tesserati per la predetta società nella categoria esordienti 1°anno, e, carpando la loro buona fede, partecipava con questi al torneo giovanile denominato "Easter cup" disputatosi dal 6 al 8 di aprile del 2023, formando una propria squadra denominata "I magnifici sette" senza aver mai richiesto, ad insaputa dei predetti minori coinvolti, il nulla osta alla società di appartenenza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco VENTURIELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Francesco VENTURIELLO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 OTTOBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina